

Pubblicato il 22/02/2018

N. 01185/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03073/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3073 del 2017, proposto da [REDACTED],
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Graziano con il quale elettivamente domicilia in Napoli
alla via Scipione Bobbio n. 15;

contro

Ministero della Istruzione, Università e Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, presso i cui uffici, in Napoli, via Diaz, 11, è domiciliato per legge;

nei confronti di

[REDACTED] e [REDACTED], nonché degli altri soggetti di cui all'atto di integrazione del
contraddittorio, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) decreto direttoriale prot. n. MIUR.AOODRCA.Registro Ufficiale (U).0011626 del 31 maggio
2017 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con il quale l'Amministrazione resistente
ha provveduto alla pubblicazione della definitiva graduatoria generale di merito del concorso
indetto per la Regione Campania – classe di concorso ADEE Sostegno nella Scuola Primaria,
nella parte in cui l'Amministrazione resistente ha omesso l'indicazione del nominativo della
ricorrente, non avendo correttamente valutato i “titoli” regolarmente da ella dichiarati e
posseduti, attribuendole pt. 4,33/20 in luogo di pt. 11,33 e, dunque, un punteggio complessivo
di pt. 74,83/100 in luogo di pt. 81,83/100, spettanti ex lege;

- b) del Decreto Direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. MIUR.AOODRCA.Registro Ufficiale (U).007262 del 30 marzo 2017 di approvazione della graduatoria provvisoria;
- c) dell'elenco alfabetico dei docenti risultati "idonei" nella parte in cui si attribuisce alla ricorrente, alla sezione "valutazione titoli", il punteggio di pt. 4,33/20 in luogo di pt. 11,33/20 e, dunque, un punteggio totale di pt. 74,83/100 in luogo di pt. 81,83/100, ad ella spettanti ex lege;
- d) degli eventuali provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania riscontrava negativamente i reclami presentati dalla ricorrente;
- e) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi i verbali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2018 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il gravame in epigrafe la ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti connessi, gli esiti della selezione finalizzata al reclutamento del personale docente di sostegno Scuola Primaria per la Regione Campania relativa alla classe di concorso ADEE – Sostegno Primaria, nella parte in cui è stato conferito alla ricorrente un punteggio non corretto per i titoli culturali e per quelli relativi al servizio.

Deduce l'erronea applicazione delle tabelle di valutazione di cui al DM n. 94 del 23.2.2016, nonché l'insufficienza del corredo istruttorio e motivazionale dell'atto impugnato.

Segnatamente è stato riconosciuto alla ricorrente un punteggio di pt. 4,33/20 in luogo di pt. 11,33/20 e, dunque, un punteggio totale di pt. 74,83/100 in luogo di pt. 81,83/100, ad ella spettanti ex lege.

La ricorrente – in aggiunta al punteggio di 4,33 già riconosciuto in relazione al voto conseguito per l'abilitazione ai sensi del punto A.3.1. della tabella - ha accreditato nel mezzo qui in rilievo i seguenti ulteriori punteggi:

- punti 5, per aver conseguito la specializzazione specifica presso l'Ateneo "Suor Orsola Benincasa" di Napoli (cd. TFA Speciale) attraverso la frequenza di un percorso di specializzazione tramite procedura selettiva pubblica per titoli ed esami ex d.m. 30.9.2011;
- punti 2, ai sensi della tabella di valutazione dei titoli di cui al D.M. n. 94 del 23 febbraio 2016, punto B.5.2, per il Diploma Accademico di II Livello – Discipline Musicali – conseguito presso il Conservatorio Statale di Musica "Domenico Cimarosa" di Avellino.

Con ordinanza cautelare n. 1354 del 14.9.2017 il Collegio ha accolto l'istanza cautelare, ordinando al contempo, da un lato, al Miur di riesaminare la posizione della ricorrente e depositare la scheda ed il verbale di valutazione dei titoli dichiarati e, dall'altro, alla ricorrente, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del ricorso.

La ricorrente ha assolto al relativo incumbente, mentre il Ministero intimato ha eluso l'ordine istruttorio ed il relativo comportamento verrà qui valutato, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 64 c.p.a. e 116 c.p.c., come argomento di prova.

All'udienza del 21.2.2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

Le deduzioni attoree trovano, invero, conforto nelle allegazioni in atti.

La ricorrente ha, invero, prodotto a corredo del proposto gravame la domanda di partecipazione con indicazione dei titoli ivi dichiarati, accreditando nel mezzo qui in rilievo i seguenti ulteriori punteggi, che andrebbero sommati al punteggio di 4,33 già riconosciuto in relazione al voto conseguito per l'abilitazione ai sensi del punto A.3.1. della tabella:

- punti 5, per aver conseguito la specializzazione specifica presso l'Ateneo "Suor Orsola Benincasa" di Napoli (cd. TFA Speciale) attraverso la frequenza di un percorso di specializzazione tramite procedura selettiva pubblica per titoli ed esami ex d.m. 30.9.2011;
- punti 2, ai sensi della tabella di valutazione dei titoli di cui al D.M. n. 94 del 23 febbraio 2016, punto B.5.2, per il Diploma Accademico di II Livello – Discipline Musicali – conseguito presso il Conservatorio Statale di Musica "Domenico Cimarosa" di Avellino.

Vale, altresì, soggiungere, quale ulteriore riscontro probatorio, che le suddette allegazioni non sono state fatte oggetto di contestazione, in fatto e nelle relative implicazioni, dall'Amministrazione intimata (articolo 64 comma 2 del c.p.a.) che ha, peraltro, eluso l'ordinanza istruttoria di questo Tribunale, sopra richiamata (articolo 64 u.co c.p.a. e 116 c.p.c.).

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto con conseguente riconoscimento della spettanza alla ricorrente del punteggio rivendicato per i titoli dichiarati. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- 1) lo accoglie e, per l'effetto annulla gli atti impugnati nei limiti dell'interesse attoreo e nei sensi indicati in parte motiva.
- 2) Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000 (duemila), oltre al rimborso del contributo unificato, se dovuto e versato, e delle spese di integrazione del contraddittorio, nei limiti dell'importo documentato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Maiello, Presidente FF, Estensore

Michele Buonauro, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Umberto Maiello

IL SEGRETARIO

2